#### image001

**C O M U N E D I P E T R O S I N O**

**PROVINCIA DI TRAPANI**

91020 Via Pio la Torre snc Tel 0923/731781 – Fax 0923/731789 C.F. 8200794 0818 E-Mail: ufficiotributi@comune.petrosino.tp.it

#### G U I D A

#### ALL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

#### Cos'è e dove si applica

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Petrosino (in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011), si applica dal 01 aprile 2015.

Con la deliberazione del cc. n°.11 del 09 febbraio 2015, il Consiglio Comunale ha apportato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno.

Per disposizione legislativa, l'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali.

**Presupposto dell’imposta**

L'imposta si applica ad ogni alloggiamento (ossia per ogni persona e per ogni soggiorno), fino ad un massimo di15 pernottamenti consecutivi, con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere che si trovano nel territorio del Comune di Petrosino.

**Soggetto passivo**

E' soggetto all'imposta chi alloggia nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio urbano del Comune di Petrosino e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune. Sono fatte salve le esenzioni espressamente elencate nel Regolamento Comunale ( art. 4 ).

**Tariffe**

La misura dell’imposta è graduata e commisurata con riferimento alle varie tipologie ricettive (si veda l’Allegato A in calce) tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti, nonché del conseguente prezzo del soggiorno. Essa è applicata all’atto del pagamento della prestazione alberghiera, **per ciascun periodo di pagamento** (ossia per ogni trimestre),  fino ad un massimo di:

* 15  pernottamenti  consecutivi  nelle strutture  ricettive  rientranti  nelle  tipologie  Alberghi e B&B;
* 15 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive rientranti fra le tipologie Alberghi residenziali (ossia R.T.A. = Residenze turistico-alberghiere), Case per ferie, Case appartamenti vacanze, Residence, Campeggi e ostelli, Affittacamere e immobili occasionalmente usati a fini ricettivi.

| Modulazione della tariffa | |
| --- | --- |
| **Tipologia struttura** | **Tariffa di soggiorno (€)** |
| Albergo da1 a 3 stella | 1,00 |
|  |  |
|  |  |
| Albergo da 4 a 5 stelle | 1,50 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Case per ferie | 1,00 |
| Affittacamere | 1,00 |
| Ostelli/campeggio | 1,00 |
| B&B | 1,00 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 \*Con la dicitura “Albergo residenziale” si intendono le R.T.A. (Residenze turistico-alberghiere).

Fino ad un massimo di 15 pernottamenti **consecutivi** per periodo di pagamento (trimestre) nelle strutture ricettive Alberghi e B&B strutture ricettive Alberghi residenziali, Case per ferie, Case appartamenti vacanze, Residence, Campeggi e ostelli, Affittacamere e immobili occasionalmente usati a fini ricettivi..

**Esenzioni**

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:

1. I proprietari di immobili che pagano l’IMU al Comune di Petrosino;
2. Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva come individuati dall’art. 1;
3. Gli appartenenti alle forze dell’ordine che soggiornano per esigenze di servizio;
4. I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale o per emergenze ambientali;
5. I sacerdoti e le suore. Gli autisti dei pulman e gli accompagnatori turistici di gruppi organizzati;
6. Gli organizzatori degli eventi patrocinati dal Comune e gli ospiti dell’Amministrazione comunale che partecipano ad eventi;
7. I soggetti portatori di handicap che beneficiano dei requisiti previsti dalla legge 104/1992 e si trovano in situazione di gravità ex art. 3 comma 3° della medesima legge.

Le esenzioni di cui ai punti 3,4,5 e 8 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro e dalla competente ASP.

In particolare le attestazioni presentate dai clienti per ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta, dovranno essere trattenute dal gestore della struttura e conservate nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) e potranno essere oggetto di richiesta ai fini di un successivo controllo da parte degli uffici comunali.   
All’Ufficio Imposta di Soggiorno devono essere trasmessi (via e-mail o via fax o via posta ordinaria) solo il Modulo D (Modulo D-**cliente**-“Dichiarazione di omesso versamento imposta a cura del soggetto passivo” e Modulo D-**gruppo**-“Dichiarazione di omesso versamento imposta a cura del soggetto passivo”) ed il Modulo E-“Dichiarazione di omesso versamento imposta” compilato a cura del gestore della struttura ricettiva.

**Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:

* informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno;
* riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA";
* conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive di esenzione, ecc.) per almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 1, comma 161, D.Lgs. 296/2006);
* effettuare l'invio telematico della dichiarazione dell'imposta entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (ossia entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre di ogni anno) comunicando:
* il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente (soggetti passivi dell’imposta) con espressa indicazione di quelli esenti (autisti, accompagnatori, minori, portatori di handicap…);
* il numero di notti di permanenza relative ai soggetti di cui al punto precedente.

**NOTA BENE**: La dichiarazione trimestrale va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta.  
Le sanzioni previste a carico dei gestori per i casi di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, sono indicate nel Regolamento (articolo 10).

* versare le somme riscosse entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare per non incorrere nelle sanzioni penali (reato di peculato per appropriazione di denaro pubblico, spettante ad una pubblica amministrazione, nella specie il Comune di Petrosino).

Per ogni anno di imposta le scadenze sono:

* 15 gennaio
* 15 aprile
* 15 luglio
* 15 ottobre

Per il primo anno di applicazione della tassa di soggiorno le scadenze sono:

* 15 luglio
* 15 ottobre

La dichiarazione trimestrale deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo P.E.C.:

**Modalità di versamento dell'imposta**

Entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare il gestore potrà procedere al riversamento del denaro, tramite bonifico bancario:

**Sanzioni**

Le sanzioni previste a carico dei gestori per i casi di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, sono indicate nell’art. 10 del Regolamento Comunale .

Per l'omessa, incompleta o infedele **dichiarazione/comunicazione** trimestrale alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, commi 1, del Regolamento comunale da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa prevista dai decreti legislativi 18.12.1997 n°. 471 n° 472 n° 473.   
Per l'omesso, ritardato o parziale **versamento dell'imposta** alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applicano le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs n. 471/1997 art. 13, fatte comunque salve le sanzioni penali previste per il reato di peculato, per appropriazione di denaro pubblico, spettante al Comune di Petrosino.

**Versamenti in eccedenza**

Il rimborso delle eventuali somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento del imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su apposita richiesta, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l’eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro duemila/00.

Non si procede al rimborso del imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

**Informazioni**

Per ottenere informazioni relative alla tassa di soggiorno gli utenti o i sostituti d’imposta si possono rivolgere all’ufficio Tributi del Comune di Petrosino piazza della Repubblica sn nelle giornate negli orari di apertura al pubblico:

Lunedi’ e Giovedi’ dalle 10,30 alle ore 13,00;+

Mercoledi’ e Venerdi’ dalle ore 08,15 alle ore 10,30

Martedi’ dalle ore 16,00 alle ore 15, 20

Recapito telefonico 0923/731712